



**COMUNE DI TERRASINI**  
**Città Metropolitana di Palermo**

---

**ORDINANZA n. 55 del 23/05/2018**

**OGGETTO:** Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia. Interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.

**IL SINDACO**

- Considerato lo Stato di potenziale pericolo, derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, ricadenti nel territorio comunale, che a causa delle aumentate temperature ambientali tipiche della stagione estiva, diventano facilmente infiammabili e habitat ideale per la proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche;
- Ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico-sanitario;
- Visto l'art. 38 della Legge 142/90;
- Visti gli articoli 443, 443 bis, 449 e 650 del Codice penale;
- Visti l'art. 54, lettera c) del decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- Vista la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 che disciplina il "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- Viste le Direttive decretate con il D.P. n. 297 del 4/06/08, dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2 dell'art. 40 della Legge Regionale 16/96;
- Visto il D.lgs. n. 205 del 3.12.2010, che con l'art. 34 modifica l'art.255 del D.lvo 3 aprile 2006 n. 152;
- Visto il Decreto Assessore Regionale Territorio e dell'Ambiente n. 117 Gab. del 20/7/2011 inerente alla "Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi" e "Provvedimenti per la prevenzione degli incendi";
- Visti gli artt. 449, 650 e 652 del codice penale.
- Visto il Decreto n. 91/2014 convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, che con l'art. 14 modifica il D.lgs n. 152 del 2006, art. 182 a cui è stato aggiunto il comma 6-bis;
- Visto che con D.A. dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 234 GAB del 30/09/2014 sono state recepite nella Regione Siciliana le novità introdotte con il succitato D. Lgs 91/2014;
- Considerata che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli d'incendio;

- Rilevato che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso e/o all'interno del centro abitato, terreni incolti e infestati da sterpi e arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;
- Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;

## ORDINA

Ai proprietari o aventi diritti reali, di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere a proprie cure e spese, entro 5 gg. dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio comunale:

- 1) alla relativa pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalle sterpaglie, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio;
- 2) alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità dei fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente larghezza di ml. 20.

A tal proposito, dal 16 ottobre al 31 maggio, ai sensi del D.Lgs. 152 del 2006 e come modificato dal D.L. n. 91 del 2014, è ammessa l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (volumetria apparente) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera l) del suddetto D.Lgs, effettuate nel luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.

Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di strade si dovranno fare carico della pulizia delle scarpate pertinenti le stesse vie entro il termine suddetto.

## VIETA

- a) A chiunque, nel periodo 01 giugno — 15 ottobre, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
- b) A chiunque nel periodo 01 giugno-15 ottobre e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
- c) Di fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;
- d) Di adoperare fuochi d'artificio in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- e) Di compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

## INVITA

Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde 115 e/o alle autorità di P.S.e CC.



## DETERMINA

- Di demandare al Comando di Polizia Municipale, e tramite la Prefettura, alle forze di P.S., Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio. Inoltre, il Comando di Polizia Municipale dovrà supportare il Servizio Protezione Civile Comunale per il rapido accertamento dei soggetti inadempienti al presente provvedimento, proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono, provvedendo al loro sanzionamento;
- Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:
  - 1) Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7-bis del DLgs. 18 agosto 2000, n.267 introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3 del 2003;
  - 2) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada;
  - 3) Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 a euro 258,00, così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
  - 4) In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, per le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo **04** giugno — 15 ottobre, la sanzione amministrativa minima di euro 1.032,00 e massima di euro 10.329,00, in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353.

Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale.

La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali, e del Regolamento Comunale.

## DISPONE

Che la presente ordinanza:

-sia comunicata alla Prefettura di Palermo e ai competenti Comandi della Locale Polizia Municipale, dei Carabinieri e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

-sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune;

-sia trasmessa alle associazioni agricole e agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio e pubblicizzata sul portale informativo dell'Ente, per la più ampia diffusione possibile.

Ai sensi della Legge n° 1034 del 06.12.1971 e della Legge Regionale n° 10 del 30.04.1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione.

**La presente sostituisce e annulla l'ordinanza sindacale n. 102 del 10/11/2015.**



**Il Sindaco**

-Giosuè Maniaci-

